N.R.G. 4037/2017

Tribunale di Catania

Sezione Lavoro

Il G.L., dott.ssa Caterina Musumeci,

sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 13.07.2017, sul ricorso ex art. 700 c.p.c. promosso da [redacted], con il quale la stessa ha chiesto "... *Accertare e dichiarare la sussistenza del fumus boni iuris e del periculum in mora e contestualmente ex art 700 c.p.c. emettere tutti i provvedimenti consequenziali ed urgenti ritenuti idonei a tutelare il diritto della ricorrente con particolare riferimento alla disapplicazione dei provvedimenti lesivi della posizione giuridica soggettiva della stessa che seguono: a) del bollettino/elenco dei trasferimenti della Scuola primaria pubblicato il 29.7.2016 con il quale non è stata incluso il nominativo della ricorrente per gli anni 2016 e seguenti, conseguentemente b)previa disapplicazione del provvedimento di cui alla mail del 29.7.016 omesso trasferimento della ricorrente presso l'ambito territoriale "Sicilia 0009" nella Provincia di Catania ovvero in via ulteriormente graduata ad uno degli Ambiti Territoriali di cui alla domanda, secondo l'ordine indicato e in considerazione del punteggio di titolarità e comunque nella Regione Sicilia e comunque ordinare alle amministrazioni resistenti ciascuno per quanto di propria competenza di adottare ogni provvedimento utile e conducente anche se del caso, per l'anno scolastico 017/018 ed in tal senso riformulando la graduatoria esistente con contestuale revoca delle assegnazioni ottenute dai resistenti di cui infra ordinando alle amministrazioni resistenti il trasferimento de quo 3. Successivamente accertare e dichiarare per i motivi di cui infra la illegittimità del provvedimento di omesso trasferimento lesivo anche poiché posto in contrasto con la carta costituzionale e conseguentemente previa disapplicazione delle note comuni laddove negando la precedenza nell'assegnazione della sede richiesta si pongono in contrasto con la legge 104/1992 condannare le amministrazioni resistenti al risarcimento di tutti i danni patiti e patendi da disporsi anche in via equitativa. 4. Con vittoria delle spese e compensi di giudizio da distrarre al sottoscritto procuratore antistatario. ....*";

Firmato Da: MUSUMECI CATERINA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 7115b88ec983bc60885926c08934cf7

rilevato che l'Amministrazione convenuta (Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca-Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia- Ambito Territoriale per la provincia di Milano-Ambito Territoriale per la provincia di Catania) nonostante la regolare notifica del ricorso, non ha curato di costituirsi in giudizio;

OSSERVA

L'accoglimento del ricorso proposto da [redacted] è subordinato all'accertamento dei presupposti richiesti ai fini della concessione del provvedimento di cui all'art. 700 c.p.c.

Quanto alla sussidiarietà del rimedio, essa ricorre nella fattispecie in esame considerata la insussistenza di una misura cautelare tipica tesa ad assicurare, nelle more del giudizio ordinario di cognizione, gli effetti della decisione sul merito.

In ordine al *fumus boni iuris*, si osserva quanto segue.

La ricorrente, insegnante abilitata nella scuola di istruzione primaria, è stata immessa in ruolo in data 21.10.2013 presso l'Istituto Comprensivo [redacted] di Milano; nell'anno scolastico 2016/2017 ha presentato domanda di trasferimento interprovinciale per la scuola primaria, quale docente assunta entro l'anno scolastico 2014-2015 (cfr. doc. n. 2); ha indicato, quali prime preferenze, i seguenti ambiti della Sicilia- provincia di Catania: 0009, 0007, 0008; ha avuto riconosciuto un punteggio di 53 e segnatamente 47 (punteggio base) + 6 (punteggio aggiuntivo per il comune di ricongiungimento (ambito 009); non ha ottenuto nella procedura di mobilità il chiesto trasferimento; diversi aspiranti al trasferimento partecipanti alle fasi successive B2, B3, C, D hanno ottenuto il trasferimento presso gli ambiti prescelti dalla ricorrente, pur avendo un punteggio inferiore e senza essere titolari di diritto di precedenza; in data 1.09.2016 ha ottenuto l'assegnazione provvisoria presso l'Istituto [redacted] di Catania.

La ricorrente lamenta il mancato accoglimento della domanda di trasferimento nell'ambito provinciale di Catania nonostante il maggiore punteggio posseduto rispetto ad altri docenti; la mancata applicazione del criterio meritocratico (punteggio) in luogo di quello-meramente casuale-della preferenza indicata in domanda; lamenta, infine, la violazione dell'art. 33 della legge 104/1992 non essendo stata riconosciuta, nella fase interprovinciale della mobilità, per effetto della previsione di cui all'art. 13, punto V del CCNI mobilità pubblicato in data 8 aprile 2016, la precedenza per l'assistenza a familiare con disabilità, essendo la stessa referente unica per l'assistenza alla madre disabile.

In ordine alle superiori censure, si osserva quanto segue.

È documentato che presso l'Ambito provinciale di Catania la docente [redacted], con punti 12, ha ottenuto il trasferimento presso l'ambito 0009; [redacted], con punti 18, ha

Firmato Da: MUSUMECI CATERINA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 7f156b8bec983bc60885926c08934cf7

P.Q.M.

pronunciando sul ricorso ex art. 700 c.p.c. promosso da [redacted]

dichiara il diritto della ricorrente a conseguire, nell'ambito della procedura di mobilità relativa all'anno scolastico 2016/2017, l'assegnazione presso una istituzione scolastica ricadente nell'ambito Sicilia 0009 (Provincia di Catania), sulla base del punteggio posseduto e, per l'effetto, ordina alle Amministrazioni convenute, ciascuna secondo le rispettive competenze, di assegnare alla stessa la sede di servizio ad essa spettante nell'ambito Sicilia 0009 (Provincia di Catania), in base al punteggio di mobilità posseduto;

[redacted]

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.

Catania, 25 luglio 2017

Il G.L.

Dott.ssa Caterina Musumeci

[redacted]

Firmato Da: MUSUMECI CATERINA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 7f156b88cc983bc60885926c08934cf7